

## Vincolo idrogeologico o vincolo economico?

Fiorucci E

*Studio Tecnico Fiorucci, v. Eleuterio Ruggiero 17, I-81100 Caserta (Italy) - E-mail: Ennio Fiorucci (studio.fiorucci@libero.it).*

**Abstract:** *Hydrological or economical obligation?* A short comment is made about the obligation of the forest management plan in Italy, that was established as an economical (not hydrological) obligation according to the Luzzatti law of 1910.

**Keywords:** Forest, Management Plan, Obligation, Law, Luzzatti, Italy

**Citation:** Fiorucci E, 2011. Vincolo idrogeologico o vincolo economico? *Forest@* 8: 130-131 [online 2011-07-19] URL: <http://www.sisef.it/forest@/show.php?id=664>

Nell'articolo di Gaglioppa & Zani (2011), recentemente pubblicato su questa rivista, si fa riferimento alla pianificazione del patrimonio forestale (Piano economico) in termini di obbligo imposto in virtù del vincolo idrogeologico del R.D. 3267/1923.

Mi sembra opportuno fare una breve precisazione al riguardo.

Invero, tale obbligo per i boschi dei Comuni è un vincolo economico e non, come comunemente si crede, un vincolo idrogeologico e deriva dall'art. 24 della legge Luzzatti n. 277/1910, riguardante i provvedimenti per il Demanio Forestale dello Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della selvicoltura.

L'art. 25 della legge 277/1910, l'art. 1 del Regolamento 721/1910 e l'art. 110 del Regolamento 188/1911 consideravano i boschi dei Comuni soggetti a *regime di tutela economica*. Più esplicitamente la Circolare in data 31 agosto 1912 del Direttore Generale delle Foreste Antonio Sansone chiariva che, per i soli boschi appartenenti ai Comuni e ad altri Enti, la disposizione dell'art. 24 della legge 277/1910 esigeva che l'utilizzazione dei boschi avvenisse in conformità di un piano economico, redatto per ogni singolo bosco comunale, onde fosse possibile tenere conto delle condizioni economiche e vegetative di ogni bosco, soggetto o non soggetto al vincolo forestale.

Da tali disposizioni ha origine il termine *Piano Economico*, non compreso da molti a distanza di tanto tempo e, talvolta, modificato da alcune Regioni in *Piano di Assestamento* o *Piano di Gestione*, con eguale finalità.

Lo Stato, con l'obbligo della redazione del piano economico o di assestamento o di gestione dei boschi dei Comuni, ha inteso tutelare la buona coltura del bosco come bene economico d'interesse pubblico, con evoluzione della legislazione, rispetto a quella del 1877, che aveva imposto solo limitazioni al diritto di proprietà per conservare la foresta nei terreni che con il disboscamento o con l'irrazionale gestione potevano subire ruscamenti, dilavamenti, frana-menti, ecc.

Il principio innovatore del vincolo economico della legge Luzzatti trovava conferma nel successivo T.U. 3267/1923, che rinnovava l'obbligo del piano economico (art. 130), con l'aggiunta di particolari agevolazioni: a) gli incoraggiamenti contributivi a favore della selvicoltura e dell'agricoltura montana (tutto il Titolo III); b) le norme (art. 135) per l'utilizzazione dei pascoli montani (si è ormai affermata la consuetudine di inserire tali norme nel Piano Economico, nonostante che nel T.U. fossero previste procedure diverse per l'approvazione e per la pubblicità); c) il sostegno contributivo per la gestione tecnica e per la sorveglianza dei boschi comunali al fine di assicurare un migliore risultato economico (art. 139).

Pertanto il vincolo economico e, nei casi specifici, quello per la conservazione degli habitat e delle specie (D.Lgs. 367/1997), quello paesaggistico (D.Lgs. 152/2006), i criteri e gli indirizzi della Gestione Forestale Sostenibile (Conferenza di Helsinki, 1993) non sono sostitutivi o in contrasto con il vincolo idrogeologico e insieme concorrono alla tutela del bosco e

delle connesse attività selvicolturali, intese come fattore di sviluppo dell'economia nazionale e strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio (Art. 6, comma 1, del D.Lgs. 227/2001).

### **Bibliografia**

Gaglioppa P, Zani A (2011). Gestione forestale sostenibile nel Lazio: implementazione della normativa di settore con le indicazioni della Rete Natura 2000. *Forest@ 8*: 35-42. - doi: [10.3832/efor0647-008](https://doi.org/10.3832/efor0647-008)